



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 20 bis della legge 29 luglio 2003, n.229, sullo schema di decreto legislativo concernente: " Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 recante Codice del consumo".

Rep. Atti n. 58/00 del 20 settembre 2007

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nell'odierna Seduta del 20 settembre 2007

**VISTA** la legge 29 luglio 2003, n.229,recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione e, in particolare, l'art.7, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori;

**VISTO** l'art. 20 bis della citata legge 229/2003, che prevede che il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al Codice del Consumo;

**VISTI** gli artt. 19 bis e 31 bis del decreto-legge 30 dicembre 1995, n.273 recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti:Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51;

**VISTO** l'art.9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo recante " Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, recante Codice del consumo", pervenuto dal DAGL il 17 settembre u.s. e in pari data trasmesso alle Regione ed agli Enti locali;

**VISTA** la nota del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con la quale si sottolinea l'urgenza di sottoporre lo schema citato all'esame della Conferenza, attesa la imminente scadenza dei termini per l'esercizio della delega al Governo;

**VISTA** la nota delle Regioni del 19 settembre 2007, trasmessa con lettera prot. 4756 del 20 settembre 2007, con la quale si esprime parere favorevole a condizione che vengano accolti alcuni emendamenti al testo;



lm  
d



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTI** gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, nel consegnare un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), hanno espresso parere favorevole, a condizione che vengano accolti i seguenti emendamenti e le seguenti osservazioni, relativi in particolare alla opportunità: di eliminare dall'art.3, lett.a) e lett.c) le parole "commerciale, artigianale", di fare riferimento, negli artt.8 e 9 del testo, anche all'art.21 del codice del consumo (azioni ingannevoli) e di includere all'interno del Codice il riferimento alla legge n.173/2005, recante "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale"

**CONSIDERATO** che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini sopra indicati, sullo schema di decreto legislativo concernente " Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 5 settembre 2005, n.206, recante Codice del consumo".

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
Prof. On. Linda Lanzillotta



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ALL. Δ *Sezione 1/1/07*  
*21/01/07*  
*21/01/07*  
*M*

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE  
“DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 RECANTE  
CODICE DEL CONSUMO”**

*P.to 2bis) Elenco A – O.d.g. Conferenza Unificata*

Le Regioni in merito allo schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo” esprimono parere favorevole con i seguenti osservazioni ed emendamenti:

- **all’art. 3 (definizioni) lettere a) e c): eliminare le parole “commerciale, artigianale”.** Ciò in quanto per “attività imprenditoriale” già s’intendono ricomprese tutte le categorie previste dal D.lgs 146/07 (e cioè commerciale, artigianale, industriale e anche quella agricola);
- **agli artt. 8 e 9 (67-quinquiesdecies comma2)** le Regioni rilevano il mancato riferimento all’art. 21 Codice del Consumo (azioni ingannevoli) mentre vengono citati gli artt. 22 (omissioni ingannevoli) e seguenti sulle pratiche ingannevoli;
- si rileva la necessità di inclusione nel testo di decreto della legge 173/2005 “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali” ai fini di una maggiore completezza del Codice.

Roma, 20 settembre 2007